



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Bollo auto non pagato: prescrizione e ricorso

Autore: Consulenze | 02/03/2019



***Ho un bollo auto non pagato del 2012. L'avviso di accertamento della mia Regione mi è stato notificato il 16-4-2015. La cartella esattoriale della SOGET mi è stata notificata il 31-12-2018. Se capisco bene, in base all'ultimo chiarimento della Cassazione (vs. articolo "bollo auto in scadenza" del 24-1-2019), essendo trascorsi più di 2 anni tra la notifica dell'avviso di accertamento (2015) e la cartella esattoriale (2018), il bollo si può ritenere prescritto? Se sì, bisogna fare un ricorso?***

In virtù del quesito che il lettore pone, è opportuno esporre, sinteticamente, quanto segue:

## **Prescrizione e decadenza del bollo auto**

La **prescrizione** delle **tasse automobilistiche** decorre dopo il terzo anno successivo a quello d'imposta **[1]**. L'avviso di **accertamento** deve essere quindi notificato entro il predetto termine. Divenuto esecutivo dopo sessanta giorni dalla notifica, la successiva **cartella esattoriale** dovrebbe essere inviata al contribuente, entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo **[2]**, a pena di decadenza.

A questo proposito la Cassazione **[3]**, in applicazione della citata normativa:

- ha confermato che la cartella esattoriale debba essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (cioè dopo 60 giorni dalla notifica dell'accertamento senza che il debitore abbia pagato);
- ha precisato che la detta cartella debba necessariamente essere preceduto dall'invio tempestivo dell'atto di accertamento, essendo insufficiente e irrilevante a tal fine, interrompere l'eventuale prescrizione, con la semplice iscrizione a ruolo del tributo, senza alcun formale ed esplicito avviso (mediante l'atto di accertamento) al contribuente.

La cartella esattoriale si prescrive quindi dopo tre anni, seguendo quell'orientamento giurisprudenziale, consolidato da una ormai famosa sentenza a Sezioni Unite emessa dalla Suprema Corte di Cassazione **[4]**, secondo la quale, in materia di prescrizione, la cartella esattoriale segue la regola stabilita dalla legge, in merito al tributo che essa contiene.

Il giudice competente per il ricorso è la Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, alla quale è necessario ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, allo scopo di far valere l'eventuale prescrizione e/o decadenza della medesima.

## **CASO CONCRETO**

Nel caso dell'accertamento ricevuto, lo stesso è pervenuto al lettore nel termine previsto per la sua notificazione. Trattandosi, infatti, di un tributo relativo all'anno

2012, il termine prescrizione sarebbe decorso non prima del 31 dicembre 2015.

Pertanto la prescrizione non è inizialmente maturata, è stata quindi interrotta, per poi riproporsi successivamente, visto che la cartella esattoriale le è pervenuta circa tre anni e mezzo dopo l'atto di accertamento.

Inoltre, essendo decorsi 60 giorni dalla **notifica** dell'accertamento in esame, senza che lo stesso sia stato pagato dal debitore, essendo diventato esecutivo (ruolo) nel giugno del 2015, esso doveva essere seguito dalla notifica della cartella esattoriale entro il 31.12.2017.

Constatato, invece, che la detta cartella è stata notificata al lettore il 31.12.2018, appare evidente l'avvenuta decadenza in merito alla medesima.

Per questa ragione, rispondendo alla sua domanda finale, è necessario fare **ricorso**: infatti, allo scopo di far annullare la cartella per la maturata prescrizione e decadenza della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima, dovrà e potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, avvalendosi preferibilmente dell'assistenza di un legale, vista la tecnicità e la complessità dell'attività da compiere.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Marco Borriello***

## **Note**

**[1]** Art 3 dl 2/1986. **[2]** Art. 25, lettera c dpr 602/73 **[3]** Cass. civ. sent. n. 2014/2019 - 316/2014 **[4]** Cass. Sez. Un. sent. n. 5076/2016